ALTAVILLA

LE TESTIOMONIANZE SULL' INCAPACITA A
DELINQUERE

1907

ANZE

DELINQUERE

all' illustre
Prof. Luigi Lucchini
Piazza di Pietra N. 26
Roma

DOTT. ENRICO ALTAVILLA

LE TESTIMONIANZE
SULL' INCAPACITÀ A DELINQUERE

(*Estratto dal Volume per le Onoranze al prof. Angelo Zuccarelli nel XXV anno d'insegnamento universitario*)

NAPOLI
EDOARDO CHIURAZZI
Tipografo - Editore - Libraio
Piazza Cavour 13 - Piazza Mario Pagano 12 - 14
MCMVII

DEC. 20, 1930

Non v' è imputato che non senta il bisogno di citare, nella sua lista di discarico, dei testi che vengano a deporre sui suoi buoni precedenti ed a dichiarare ch' essi lo credono assolutamente incapace di compiere il delitto di cui è accusato. Testimonianze che, nei processi indiziari, assumono un' importanza decisiva, influendo così fortemente sull' animo dei giudici, da causare spesso esse sole una sentenza di assoluzione o di condanna.

Tali testimonianze invero sono in istretta connessione con la recidiva, e ne completano il concetto informatore: in quanto, nelle prime infrazioni alla legge, possono servire per caratterizzare la speciale pericolositá del reo. Però, nel dare importanza ad esse, bisogna procedere molto cauti, perchè mentre la recidiva generica subisce per la specifica una specie di limitazione, giacchè il giudice conosce come quasi sempre l'attivitá criminosa di un individuo si restringe ad un gruppo speciale di delitti, e che se giustamente riterrà capace di omicidio chi fu precedentemente condannato per lesione, non con la stessa equità giudicherebbe se in un delitto contro il buon costume volesse trovare una prova della capacità a commettere un furto; quando invece veniamo alle testimonianze sulla capacità a delinquere scompare ogni distinzione nella pratica.

Comincerò col notare come questa indagine per stabilire la tonalità morale dell' imputato abbia, oggi, che la scuola positiva ha lumeggiate le più fosche figure di delinquenti, acquistato un' importanza massima. Si credeva infatti da antichi criminalisti, e da qualcuno ancora si ripete, che vi fosse un *iter criminis*, un crescente criminoso per cui, esordendo con piccoli reati, si arrivava infine, con sempre maggiore adattamento al male, a commettere i crimini più atroci. Ciò ammesso, meno nel primo delitto di poca entità, e di solito commesso da un adolescente, il magistrato sarebbe stato al sicuro da ogni intempestiva generosità nel giudicare i più feroci delinquenti, perchè essi sarebbero stati addimostrati tali dalle precedenti condanne. Ma ciò non è: ormai è esaurientemente dimostrato che il grande delinquente non è un umile lombrico che si contenta di strisciare lentamente sulla scala del male, ma è un sanguinario leopardo che con un salto tutta la percorre, ed esordisce col più terribile dei delitti: l'omicidio.

Ora un « degenerato epilettico, obbiettava il Lombroso allo Zola, per la creazione di Jaques Lantier, deve avere altri difetti, una violenza strana ed impulsiva di carattere, un' irascibilità senza causa, una profonda immoralità ». E così può dirsi d'ogni più feroce delinquente che, anche senza commettere delitti, farà conoscere a quelli che l' avvicinano la pravità del suo animo.

Si comprende quindi quanta importanza abbiano pel giudice delle testimonianze autorevoli, che, sia nell'attribuire ad un imputato un delitto, sia nel precisarne la causale, diano la descrizione morale dell' individuo, parlino dei suoi sentimenti, dei suoi affetti, del suo temperamento, delle sue tendenze.

Quando però da tali informazioni il teste passa a dedurre la capacità a delinquere dell' imputato, bisogna circondarsi di mille cautele, nel dare a tale giudizio il suo giusto valore.

Comincerò col notare come, per una miopia dell' opi-

nione pubblica, prodotta dall' attuale ordinamento economico, i reati contro la proprietà hanno essi solo la prerogativa di caratterizzare la disonestà. Domandare infatti ad un testimone se giudica l' imputato disonesto, significa in fondo chiedergli s' egli lo creda ladro.

In modo che nei reati contro la persona, testimoni che non portino un contributo di fatti specifici da cui può risultare la violenza, la irascibilità, la brutalità dell' imputato e si limitino a dichiararlo onesto, hanno un limitatissimo valore.

Pei reati sessuali invece bisogna distinguere tra i due sessi: per la donna infatti un apprezzamento generico sulla sua onestà ha una indiscutibile importanza, in quanto l' onestà della donna si deduce specialmente dai suoi costumi. Non così per l' uomo: infatti un uomo che ha rapporti adulterini, che seduce una fanciulla e così via via non solo non è considerato disonesto, ma frequentemente è oggetto d' invidia.

* * *

Fin qui mi sono solamente preoccupato di quei reati che son vecchi quanto l' uomo: noi sappiamo però che, col progredire della scienza, sorgono dei nuovi delitti, specie contro la proprietá, per i quali le testimonianze sull' incapacità a delinquere perdono gran parte del loro valore.

Limiterò alcune brevi osservazioni ad un furto che oggi giorno diventa sempre più frequente: il furto d' energia elettrica. In questi processi egualmente vengono dei testimoni a dichiarare ch' essi conoscono l'imputato per una persona onestissima, incapace di commettere qualunque reato e quindi anche quello addebitatogli.

Ora, in questo speciale reato, avviene il fatto strano che la terza affermazione non è una necessaria conseguenza delle due precedenti. In linea generale infatti è assiomatica la legittimità di questa deduzione: io conosco Tizio

per una persona onesta, incapace di commettere reati, quindi non ha potuto compiere il delitto di cui è accusato. Nel caso specifico invece tale nesso s' infrange, perchè io posso conoscere Tizio incapace di rubare qualunque cosa che non sia la corrente elettrica. Egli infatti, prima di avere un apparecchio elettrico in casa, era una persona di specchiata onestà, d'una coscienza che avrebbe saputo resistere alla più potente tentazione criminosa; eppure egli, per risparmiare qualche lira al mese, immobilizza il contatore, commettendo evidentemente un reato.

Perchè? è l'occasione forse? no, l' ho detto: egli avrebbe saputo resistere a tentazioni ben più lusinghiere d'un irrisorio risparmio. Dunque?

Tre sono le cause di questa contraddizione. In primo luogo bisognerà ricordare come la proprietà ha cominciato coll' essere caratterizzata esclusivamente dal possesso individuale, in modo che la prima ed unica forma di reato contro la proprietà dovette consistere nella violenta o subdola sottrazione della cosa da altri posseduta. Ora venendo questo delitto a turbare uno stato di fatto che rappresentava il primo materiarsi di un' estrinseca zione individuale, e mettendo inoltre in continuo pericolo, non solo gli averi, ma la persona d' ogni uomo che alla sottrazione del suo cercava necessariamente di opporsi, al primo formarsi d'un gruppo sociale dovette apparire in tutta la sua criminosità, e facilmente radicarsi nella coscienza popolare, come azione riprovevole. Solo più tardi, sentendosi il bisogno d' una divisione di lavoro, cominciò a sorgere il dovere di date contribuzioni in corrispettivo di servigi ricevuti da altri membri del consorzio a cui si apparteneva. Peró questa rinunzia di cosa propria, in quanto implicava il turbamento d' uno stato di fatto piacevole, per un vantaggio che spesso solo mediatamente si risentiva, riusciva troppo dolorosa perchè la coscienza potesse ad essa facilmente abituarsi. Naturalmente, con lo svilupparsi dell' organismo economico, s' è incriminata anche

questa speciale forma di defraudazione di ciò che ad altri compete, consistente nel non dare ciò che ad altri si deve in cambio d' un vantaggio ricevuto, ma ciò non ostante, il delitto di chi cerca di non pagare si seguita a riguardare più benevolmente del furto, caratterizzato dalla *contrectatio, invito domino*, della cosa altrui. E così l'alterare un contatore, furto o truffa che si voglia, è pur sempre un reato con cui noi ci appropriamo di cosa altrui, ma pure, in quanto si risolve in un tentativo di non pagare, trova benevola l' opinione pubblica.

Il secondo dei tre fattori a cui dianzi accennavo è la minore criminosità con cui appare nella coscienza dei più, un reato che non colpisce la proprietà di un determinato individuo.

La limitata intelligenza del volgo, per sentire ripugnanza per un' azione criminosa, ha bisogno di rappresentarsi un leso: ora una Società anonima, un Comune, lo Stato sfuggono a questa rappresentazione: sono qualche cosa di vago che sembra che non dovrà soffrire di una lesione patrimoniale. Io ho visto delle persone, che frodavano continuamente i dazi quando erano gestiti dal Comune guardarsi bene dal commettere più contrabbandi quando il Comune li cedette ad un privato.

Ma la causa speciale, che, integrandosi con le due precedenti, fa sì che persone onestissime non esitino a frodare la Società che fornisce loro la corrente elettrica, bisogna riconnetterla ad un altro concetto.

Dai più, per potersi parlare di ricchezza, si richiede una trasmissibilità materiale: ora la corrente elettrica in fondo anche si trasmette materialmente, ma questo suo requisito non appare, perchè essa è qualche cosa d' imponderabile che sfugge alla concezione del volgo, per cui, pur riconoscendosene la grande utilità, non è entrata nella coscienza popolare a far parte di quei beni che sono suscettibili di proprietà privata e la violazione dei quali costituisce perciò delitto.

E così del gas illuminante, così potrebbe dirsi dell'acqua ancora, per quanto abbia maggiore materialità: è frequentissimo invero vedere come da persone di sperimentata probità si frodi la società imprenditrice, facendo scorrere un filo d'acqua così sottile che non ha la forza di muovere il contatore, eppure nessuno di esse crede commettere un'azione disonesta.

Per l'acqua v'è però anche un'altra ragione: essa è stata sempre di dominio comune per lo che, come quei contadini, cacciati dalle grandi contee inglesi, quando ai lords piacque trasformare i propri terreni in pascoli, ritornavano ostinatamente a far legna in quelle foreste che essi credevano appartenere a tutti, malgrado le continue condanne, così il nostro operaio, il nostro buon borghese, la cui evoluzione psico-etica è ancora tanto spesso in uno stato embrionale, non si sono ancora convinti del perchè debbono pagare l'acqua, e se possono frodare la Società lo fanno tranquillamente, credendo quasi di esercitare un diritto.

Quale valore ha in questi casi la testimonianza sulla incapacità a delinquere dell'imputato, sulla sua onorabilità? possiamo dire: nessuno.

Solo un lungo periodo di anni, in cui il magistrato riunisca tali furti ed una severa pena in un sicuro nesso di causalità, potrà far comprendere la criminosità vera di questo atto, e dare grande valore ai testimoni che vengano a deporre sull'onestà dell'accusato.

Nè sembri strano che un buon positivista possa sperare tanto dall'intimidazione della pena, perchè noi ci troviamo ad esaminare dei delinquenti occasionali d'una temibilità minima, nel cui animo la spinta criminosa può essere neutralizzata da un'opportuna coazione morale.